

Art. 1
OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

- 1) Il Presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso i cimiteri gestiti direttamente dal Comune di Massa Marittima.
- 2) Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
 - a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc;
 - b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
 - c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;
 - d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2
FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) Il Comune, ai sensi degli artt. 113 e 113/bis del D. Lgs 267/2000, svolge il servizio in economia o mediante altre forme di gestione di servizi pubblici locali previsti dalle vigenti normative del T.U. Enti Locali.
- 2) Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

Art. 3
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

- 1) Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dall'Organo competente tra quelle per i servizi a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione del Bilancio di previsione.
- 2) Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del Bilancio in via di formazione.

Art. 4
SETTORI COMPETENTI

- 1) Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza le procedure sono distinte in:
 - a. procedure amministrative: ricezione delle richieste di allaccio, distacco, modifiche; ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami; stipulazione dei contratti.
 - b. procedure contabili: iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso;
 - c. procedure tecniche: allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino.
- 2) Le competenze amministrativo-contabili sono espletate dal Settore 2 – Servizio Bilancio – Gestione entrate.
- 3) Le competenze tecniche sono espletate dal personale dipendente o in posizione similare a disposizione del Settore 4 – Ufficio tecnico.

Art. 5
MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

- 1) Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.

- 2) Il servizio è fornito in abbonamento annuale o pluriennale. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello successivo all'attivazione del servizio.
- 3) Il servizio si intende tacitamente rinnovato, per un ugual periodo, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 30 novembre dell'anno di scadenza .
- 4) Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade anche su segnalazione dell'utente.

Art. 6 ALLACCIO

- 1) L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva al Settore 2 Servizio Bilancio – gestione entrate - mediante la sottoscrizione di apposito contratto avente la forma della scrittura privata nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente , il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso, con l'esatta indicazione della tomba e del loculo. Il Settore 2 – Servizio Bilancio – Gestione entrate - ad avvenuta sottoscrizione del contratto provvederà a comunicare la richiesta al Settore 4 - Ufficio Tecnico - per l'attivazione dell'allaccio. L'Ufficio Tecnico darà successiva comunicazione al Settore 2 – Servizio Bilancio – Gestione entrate - dell'avvenuta attivazione e si provvederà alla bollettazione dalla data di decorrenza del servizio.
- 2) Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente del Comune di Massa Marittima o da questo incaricato e riguardano l'allaccio della corrente e la fornitura degli speciali portalampade e lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.

Art.7 SPESE DI ALLACCIAMENTO

- 1) Il richiedente è tenuto a versare la somma stabilita dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica alla tomba. Le spese di allacciamento saranno addebitate nella prima fattura di pagamento del canone lampade votive relative al nuovo allaccio.

Art. 8 CANONE ANNUALE

- 1) Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone annuale stabilito con deliberazione della Giunta comunale (vedi art.3, comma 1). Gli appositi bollettini di c.c.p. sono recapitati, a cura del Comune - Settore 2 – Servizio Bilancio – Gestione entrate, all'indirizzo indicato dall'utente in sede di stipulazione del contratto. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata sul modulo di versamento.
- 2) Nel canone annuale sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, il ricambio delle lampadine, la dovuta sorveglianza della rete ed il consumo di energia elettrica.

Art. 9 OMESSO PAGAMENTO

- 1) Il Settore 2 – Servizio Bilancio – Gestione entrate, verificati i pagamenti da parte dell'utenza, provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata nei moduli di c.c.p. e procede all'emissione di un sollecito di pagamento addebitando anche

le spese postali relative al sollecito. Il suddetto sollecito contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio indicato nel sollecito, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete.

Art. 10
RIALLACCIO ALLA RETE

- 1) Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva disattivata voglia essere ripristinata, dovrà essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio nonché delle eventuali annualità pregresse, tenendo conto di eventuali pagamenti effettuati dopo il distacco per morosità, detratte le spese di intervento.

Art. 11
VARIAZIONI NELL'UTENZA

- 1) Le variazioni nell'utenza possono riguardare:
 - a. l'indirizzo al quale inviare il bollettino;
 - b. il nominativo dell'intestatario del bollettino;
 - c. l'intestatario del contratto a seguito di subentro.
- 2) Le suddette variazioni devono essere comunicate al Settore 2 – Servizio Bilancio – Gestione entrate con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso l'Ufficio stesso.
- 3) I bollettini ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art.6.

ART.12
TRASFERIMENTO SALMA

- 1) Nel caso che una salma venga trasferita nell'ambito del cimitero, per motivi non dipendenti dal Comune di Massa Marittima, qualora si intenda usufruire del servizio occorre effettuare un nuovo contratto di fornitura di allaccio, così come previsto dall'art. 6, tenendo conto dei pagamenti effettuati per l'anno in corso per le lampade della tomba, cappella o loculo precedente.

Art. 13
CESSAZIONE DELL'UTENZA

- 1) La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art.11 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso.

Art. 14
ALLACCI ABUSIVI

- 1) Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali l'Ufficio Tecnico provvede immediatamente all'interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio (art. 6 del regolamento) e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

Art. 15
NORME FINALI

- 1) Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.
- 2) Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.
- 3) Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione.